



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 30/11/1998
modificato con C.C. 10 del 22/3/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Torre Pellice è svolto da imprese del settore in possesso dell'abilitazione rilasciata dal Comune, nelle forme e alle condizioni previste dal regolamento e in conformità a quanto previsto dal DPR 285/1990;

Art. 2

L'abilitazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco alle Imprese di Pompe Funebri che:

- a) Siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S., rilasciata dalla Questura;
- b) Siano iscritte al Registro I.V.A. ed al Registro Ditte tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- c) Siano in possesso di Autorizzazione al trasporto per conto terzi rilasciata dall'Ufficio di Motorizzazione Civile;
- d) Dispongano nel Territorio Comunale di un ufficio aperto al pubblico;
- e) Abbiano un recapito telefonico diurno e notturno;
- f) Dispongano di idonea autorimessa per la/e autovettura/e funebre/i;
- g) Si obblighino, con dichiarazione autenticata, a svolgere il servizio osservando le norme del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del presente regolamento.
L'abilitazione non è trasferibile ed il titolare incorre nella decadenza qualora venga meno alcuno dei requisiti sopra citati.
L'abilitazione deve essere tenuta costantemente esposta al pubblico mediante affissione nell'Ufficio di cui al punto d).

Art. 3

La scelta dell'Impresa, fra quelle abilitate, è libera.

Il committente comunica all'Ufficio di Stato Civile il nome e la ragione sociale dell'Impresa scelta che viene riportato nell'Autorizzazione al Trasporto.

Art. 4

Ogni salma sarà trasportata nel Cimitero di Torre Pellice o di altro Comune, indicato dall'Impresa.

Art. 5

Le imprese provviste dell'Abilitazione Comunale di cui all'art. 1 provvederanno a turno, con rotazione concordata, all'inizio di ogni anno, con l'Ufficio di Stato Civile e con mezzi e personale integralmente a loro carico, al trasporto dal luogo della morte al deposito di osservazione o alla Sala di Autopsia delle seguenti salme:

- 1) Di persone decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerla durante il prescritto periodo di osservazione (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 12, comma 1. A);
- 2) Di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, dopo il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285, art. 12 comma 1b);

- 3) Di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 articolo 12 comma 1 punto c);
- 4) Di persone sulle quali si debba procedere a riscontro diagnostico (D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 37), dal luogo di giacenza del cadavere al luogo dove verrà effettuato il riscontro diagnostico;

Il trasporto di cui al punto 2) dovrà essere effettuato con apposita cassa, foderata di zinco, che dovrà essere, dopo ogni impiego, accuratamente disinfettata.

Art. 6

Con le stesse modalità di cui all'art. 5 le Imprese abilitate dovranno provvedere:

- 1) Al trasporto dal cimitero di seppellimento alla sala di autopsia, se posta fuori dal cimitero medesimo, delle salme dissepolte per ordine dell'Autorità Giudiziaria in pendenza di giudizio penale;
- 2) Al trasporto funebre delle salme nei casi di cui il relativo servizio è richiesto dal Comune, per i funerali di povertà.

Art. 7

Per ciascuno dei servizi effettuati ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, il Comune corrisponderà all'Impresa incaricata la tariffa concordata con le Ditte presenti sul territorio Comunale, nel caso in cui manchino famigliari o eredi in grado di coprire il costo del servizio.

Gli ordinativi di servizio saranno emanati dal competente Ufficio dei Servizi Cimiteriali, che provvederà alla liquidazione a fine periodo, dei servizi effettuati su presentazione di regolare fattura.

Art. 8

L'Impresa può, su richiesta degli interessati, espletare tutte le prestazioni ed incombenze necessarie al trasporto funebre, quali allestimenti camere ardenti, stampa e pubblicazione di annunci, fornitura di feretri, confezioni di feretri, corone, addobbi, pratiche di legge presso le autorità civili ed ecclesiastiche per trasporti fuori Comune ecc., purché sia munita delle autorizzazioni prescritte dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Art. 9

L'impresa oltre al trasporto provvederà a far caricare e scaricare il feretro e le eventuali corone. E' concordato fra committente ed impresa il corrispettivo per trasporti da o per altri Comuni e per l'accompagnamento mediante autobus ed altri mezzi di trasporto.

Art. 10

L'Impresa è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con D.P.R. 27 luglio 1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 N. 285, del vigente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, delle modificazioni che in futuro dovessero venire emanate in materia, del presente Regolamento, nonché di ogni altra disposizione che l'Amministrazione ritenesse di emanare ai fini del miglioramento del servizio.

Art. 11

Il trasporto funebre inizia col prelievo della salma dall'abitazione, istituto ospedaliero, convivenza o altro luogo di giacenza del cadavere e si svolge secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:

L'orario dei trasporti funebri è fissato, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, dall'Ufficio dello Stato Civile, tenendo conto dei desideri dei richiedenti compatibilmente con le esigenze generali del servizio e con un intervallo minimo di mezz'ora per servizio.

L'orario di inizio del trasporto sarà fissato in modo che il servizio, tenuto conto della sua durata, possa essere ultimato del cimitero comunale entro l'orario di apertura e di chiusura del medesimo.

Quando ricorrano giustificati motivi il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, può consentire che sia fissato un orario diverso per il trasporto.

Art. 12

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, per i trasporti di cadavere diretti in altro Comune o provenienti da altro Comune, è ammesso il ricorso ad Imprese anche non abilitate dal Comune di Torre Pellice, purchè i mezzi impiegati siano riconosciuti idonei dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

In via eccezionale per motivi particolari, il Sindaco può autorizzare le imprese di cui al comma 1 anche per i trasporti funebri che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 13

Il personale dipendente dell'Impresa abilitata dovrà essere in regola con le disposizioni sul collocamento della mano d'opera e sulle assicurazioni sociali (previdenza, assistenza, infortuni).

Il personale stesso dovrà indossare apposita divisa, mantenuta in condizioni decorose e dovrà tenere un contegno dignitoso e confacente al servizio cui è addetto.

Art. 14

Il tipo e le caratteristiche delle autovetture, nonché le rimesse dei carri funebri devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Art. 15

Le Imprese abilitate sostengono direttamente tutti i costi del servizio ed assumono a proprio carico tutte le responsabilità inerenti per danni a persone e/o cose.

Art. 16

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 (vigenti in forza dell'art. 64 della Legge 08.06.1990 n. 142) e successive modificazioni.

In caso di violazioni o irregolarità nello svolgimento del servizio di particolare gravità, che persistano dopo la diffida, l'abilitazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento può essere revocata.

La revoca è disposta dal Sindaco previa conforme deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 17

Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente Regolamento o di organizzare in altro modo la gestione del servizio dandone semplice preavviso di sei mesi alle Imprese abilitate, senza che ciò possa costituire per le stesse motivo di risarcimento, indennizzo, rimborso, pretese o diritti di sorta.